I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 2657/80 DELLA COMMISSIONE

**del 17 ottobre 1980**

**relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], in particolare l'articolo 4 e l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità deve essere il prezzo calcolato in base ai prezzi rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di carcasse ovine, fresche o refrigerate, tenendo conto sia dell'importanza di ogni categoria, sia della consistenza relativa del patrimonio ovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che il prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità può essere stabilito al livello della media dei prezzi dei prodotti in questione, rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro ; che tale media deve essere ponderata mediante i coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio ovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che il prezzo constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro può essere stabilito al livello della media ponderata dei prezzi constatati in un determinato periodo nello stesso Stato membro in un'identica fase di commercializzazione ; che detta ponderazione deve essere effettuata mediante coefficienti che riflettano l'importanza relativa di ciascuna categoria nell'ambito delle offerte sul mercato ; che, a tal fine, è opportuno limitarsi a rilevare i prezzi per le varie categorie di carcasse di agnelli destinati alla macellazione ;

considerando che è d'uopo designare il mercato o i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni ; che inoltre, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, è opportuno prendere in considerazione la media aritmetica o, se necessario, ponderata dei costi registrati sui vari mercati ;

considerando che il prezzo constatato sul mercato è calcolato in base ai corsi delle carcasse, tasse escluse ; che, in alcuni Stati membri, i prezzi vengono rilevati in base ai corsi degli animali vivi ; che è quindi opportuno, per ovviare a questa disparità, fissare un coefficiente che consenta la conversione delle suddette quotazioni ;

considerando che, a seguito soprattutto di disposizioni d'ordine veterinario o sanitario, gli Stati membri interessati potrebbero essere indotti ad adottare misure aventi ripercussioni sui corsi ; che, in tale ipotesi, non è sempre giustificato, in sede di rilevamento del prezzo sul mercato, prendere in considerazione i corsi che non rispecchiano la normale tendenza del mercato ; che è quindi opportuno prevedere taluni criteri che consentano alla Commissione di tener conto di tale situazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il prezzo delle carcasse ovine sui mercati rappresentativi della Comunità, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, è uguale alla media, ponde-

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

rata mediante i coefficienti fissati nell'allegato I, dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro.

*Articolo 2*

1. In ogni Stato membro, il prezzo delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, constatato su ciascun mercato rappresentativo, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti che esprimono l'importanza relativa di ciascuna categoria, dei prezzi constatati per tali categorie durante un periodo di sette giorni in una stessa fase del commercio all'ingrosso.

Qualora i prezzi constatati siano prezzi per capo, ai prezzi delle varie categorie si applicano coefficienti di conversione.

Per i mercati tenuti più volte durante il periodo di sette giorni di cui sopra il prezzo di ogni categoria è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato.

Quando esistono più mercati rappresentativi in uno Stato membro :

a) il prezzo constatato in tale Stato membro è uguale alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono l'importanza relativa di ciascun mercato o di ciascuna categoria, dei prezzi constatati sui suddetti mercati ;
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, il prezzo di ciascuna categoria è uguale alla media aritmetica o, se necessario, ponderata mediante coefficienti che esprimono l'importanza relativa di ciascun mercato per la categoria in questione, dei prezzi constatati per tale categoria sui mercati rappresentativi dello Stato membro in questione.

2. Nell'allegato II sono indicati :

a) i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro,
b) le varie categorie delle carcasse di ovini,
c) i coefficienti di ponderazione e di conversione di cui al paragrafo 1.

3. Nell'allegato III sono indicate le difinizioni delle categorie di cui al paragrafo 2, lettera b).

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri la cui produzione di carni ovine supera le 200 t/anno comunicano alla Commissione, non oltre il giovedì di ogni settimana, i prezzi delle categorie e le medie dei prezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, constatati durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

2. Tuttavia, per quanto riguarda il Regno Unito, questo Stato membro comunica alla Commissione :

a) in conformità del paragrafo 1, la rilevazione provvisoria dei prezzi constatati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ;
b) entro un termine di 15 giorni a decorrere dalla suddetta comunicazione, il prezzo di mercato risultante dalla rilevazione definitiva di tali prezzi, ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 9 del suddetto regolamento.

3. Entro gli stessi termini, gli Stati membri, di cui al paragrafo 1, comunicano alla Commissione i prezzi disponibili per le pecore e, per quanto possibile, quelli delle altre categorie non contemplate all'articolo 2.

*Articolo 4*

Qualora uno o più Stati membri adottino, specie per motivi d'ordine veterinario o sanitario, misure che incidono sulla normale evoluzione dei prezzi constatati sui rispettivi mercati, la Commissione può :

— non tener conto dei prezzi constatati sul mercato o sui mercati in questione,
— ovvero prendere in considerazione gli ultimi prezzi constatati sul mercato o sui mercati in causa prima dell'applicazione delle suddette misure.

Ove tale situazione persista per due settimane consecutive, si decide se i criteri di cui sopra debbano essere modificati o soppressi.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

*ALLEGATO I*

**Coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità**

| | |
|---|---|
| Repubblica federale di Germania | 2,45 % |
| Belgio | 0,18 % |
| Danimarca | 0,11 % |
| Francia | 25,22 % |
| Irlanda | 5,04 % |
| Italia | 19,47 % |
| Lussemburgo | — |
| Paesi Bassi | 1,25 % |
| Regno Unito | 46,28 % |
| | 100,00 % |

---

*ALLEGATO II*

**Elementi presi in considerazione per la determinazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità**

A. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1. **Mercato rappresentativo** : Repubblica federale di Germania

Il prezzo constatato su questo mercato è la media ponderata dei prezzi constatati nelle seguenti regioni :

| | Coefficienti di ponderazione |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 10,9 % |
| Baviera | 18,6 % |
| Renania settentrionale-Vestfalia | 44,8 % |
| Bassa Sassonia | 14,2 % |
| Saar | 11,5 % |

2. **Categoria**

| | Coefficiente di ponderazione |
|---|---|
| Carni di agnello da ingrasso (Mastlammfleisch) | 100 % |

B. BELGIO

1. **Mercato rappresentativo** : Sint Truiden

2. **Categorie**

| | Coefficienti di conversione in peso carcassa | Coefficienti di ponderazione |
|---|---|---|
| Ovini extra | 30 kg/capo | 50 % |
| Agnelli extra | 16 kg/capo | 50 % |

C. DANIMARCA

1. **Mercato rappresentativo** : Copenaghen

2. **Categorie**

| | Coefficienti di ponderazione |
|---|---|
| Lam Ekstra | 33,3 % |
| Lam 1. Kvalitet | 66,7 % |

D. FRANCIA

1. **Mercati rappresentativi**

| | Coefficienti di ponderazione |
|---|---|
| a) Mercato di Rungis | 50 % |
| b) Mercati regionali : | |
| Parigi, Limoges, Tolosa, Avignone | 50 % |

2. **Categorie**

a) Mercato di quotazione di Rungis : tutte le categorie commercializzate

b) Mercati regionali : agnelli

| Stato d'ingrasso | Conformazione | Coefficienti di ponderazione |
|---|---|---|
| *Couvert* | E | 10 |
| (appellation parfait) | U | 12 |
| | R | 18 |
| | O | 10 |
| *Gras* | E | 7 |
| | U | 9 |
| | R | 12 |
| | O | 7 |
| *Très gras* | E | 4 |
| (appellation suiffard) | U | 4 |
| | R | 4 |
| | O | 3 |

E. IRLANDA

| 1. **Mercati rappresentativi** | Coefficienti di ponderazione |
|---|---|
| Athleague | 10,5 % |
| Ballyhaunis | 40,4 % |
| Dublino | 22,9 % |
| Waterford | 26,2 % |

| 2. **Categorie** | Coefficienti di ponderazione |
|---|---|
| Lamb first quality (agnello prima qualità) | 70 % |
| Lamb second quality (agnello seconda qualità) | 30 % |

F. ITALIA

| 1. **Mercati rappresentativi** | Coefficienti di ponderazione | |
|---|---|---|
| | *Agnelli* | *Agnelloni* |
| Nuoro | 35 % | — |
| Roma | 30 % | 60 % |
| Firenze | 15 % | — |
| Napoli | 10 % | 40 % |
| L'Aquila | 10 % | — |

| 2. **Categorie** | Coefficienti di ponderazione |
|---|---|
| Agnelli | 64 % |
| Agnelloni | 36 % |

G. PAESI BASSI

| 1. **Mercati rappresentativi** | Coefficienti di ponderazione |
|---|---|
| Alkmaar<br>Hoorn<br>Bodegraven<br>Breukelen<br>Franeker<br>Harlingen<br>Leiden<br>Nieuwerkerk a/d IJssel | I prezzi constatati in ciascun macello sono ponderati mediante coefficienti, variabili ogni settimana, che esprimono l'importanza relativa del numero di animali macellati in ciascun macello rispetto al totale nazionale. |

| 2. **Categoria** | Coefficiente di ponderazione |
|---|---|
| Vette lammeren | 100 % |

H. REGNO UNITO

1. **Mercati rappresentativi**

Tutti i mercati di vendita all'asta di bestiame vivo che certificano « clean sheep and lambs » in :

— Inghilterra e Galles

— Scozia

— Irlanda del Nord

Coefficienti di ponderazione

I prezzi rilevati in ciascuna categoria sono ponderati mediante coefficienti, variabili ogni settimana, che esprimono la percentuale del numero di animali certificati in ciascuna regione rispetto al totale nazionale.

2. **Categorie**

— Certified fat lambs

— Certified hoggets

— Other certified clean fat sheep

Coefficienti di ponderazione

I prezzi rilevati per ciascuna categoria sono ponderati mediante coefficienti, variabili ogni settimana, che esprimono la percentuale del peso carcassa totale stimato degli animali certificati di ciascuna categoria rispetto al peso carcassa totale di tutti gli animali certificati.

*ALLEGATO III*

Le definizioni delle carcasse di ovini sono le seguenti :

A. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Mastlammfleisch : Media di tutte le qualità di carcasse di agnelli allevati in ovile e di agnelli allevati su prato, d'età inferiore a 12 mesi.

B. BELGIO

— Agneaux extra : Agnelli da macelleria di meno di un anno, aventi una resa alla macellazione superiore al 50 %.

— Moutons extra : Ovini di un anno o più, aventi una resa alla macellazione superiore al 48 %.

C. DANIMARCA

Slagtekroppe af lam :

— Extra : Carcasse con cosciotti ben sviluppati, lombi e dorso larghi, bene in carne e ricoperte di un adeguato strato di grasso (al massimo 1 cm).

Peso massimo :

Agnelli da latte : 16 kg di peso carcassa,

Agnelli : 25 kg di peso carcassa.

— 1 kval : Carcasse con tenore di carne medio sul dorso e sui cosciotti e ricoperte di un adeguato strato di grasso.

D. FRANCIA

Carcasse di agnelli da macelleria di peso compreso tra 13 e 19 kg

Dal punto di vista dell'ingrassamento :

— Couvert (appellation parfait) : La carcassa è ricoperta quasi per intero da uno strato di grasso uniforme e non eccessivo e può presentare placche lievemente ispessite alla base della coda. All'altezza dei reni si notano striature su entrambi i lati della colonna vertebrale. Sulla parete interna della cassa toracica sono visibili i muscoli intercostali. Le pecore possono essere prive di striature all'altezza dei reni ed hanno i muscoli intercostali meno visibili.

— Gras : La carcassa è ricoperta per intero da uno strato di grasso abbastanza spesso, ma meno spesso in corrispondenza degli arti. La parete interna della cassa toracica può presentare leggeri ammassi di grasso. Si possono notare infiltrazioni di grasso fra i muscoli intercostali. Anche i rognoni sono avvolti in uno spesso strato di grasso. Nelle pecore, lo strato di grasso che ricopre la carcassa e gli ammassi di grasso sulla parete interna della cassa toracica possono avere uno spessore maggiore.

— Très gras : La carcassa è ricoperta da uno strato di grasso estremamente spesso e presenta ammassi di grasso a vari livelli. Si notano ammassi di grasso sulla parete interna della cassa toracica e forti infiltrazioni di grasso tra i muscoli intercostali. Anche i rognoni sono avvolti in uno spesso strato di grasso.

Dal punto di vista della conformazione :

— E

— Supérieure.

— Tutti i profili sono convessi e denotano un fortissimo sviluppo muscolare.

Cosciotti e sella : corti, pieni e molto spessi. La sella è più larga che lunga.

Schiena e reni : molto spessi e molto larghi sino all'altezza delle spalle.

Spalle : piene e molto spesse.

— U

— Très bonne.

— I profili sono, complessivamente, almeno subconvessi e denotano uno sviluppo muscolare ancora considerevole.

Cosciotti e sella : arrotondati e spessi. La sella è ancora più larga che lunga.

Schiena e reni : spessi, larghi e privi di incavature sino all'altezza delle spalle. Le apofisi vertebrali non sono evidenti.

Spalle : piene e spesse.

— R

— Bonne.

— Tutti i profili sono almeno rettilinei e denotano una muscolatura compatta.

Cosciotti e sella : più allungati, ma ancora spessi. La lunghezza e la larghezza della sella più o meno si equivalgono.

Schiena e reni : meno pieni, ma sempre larghi alla base ; la schiena può essere piuttosto stretta all'altezza delle spalle. Le apofisi vertebrali sono lievissimamente evidenti. Le spalle possono essere scarse di spessore.

— O

— Assez bonne.

— I profili sono complessivamente rettilinei, alcuni subconcavi ; la muscolatura può essere di spessore medio.

Cosciotti e sella : assai allungati, scarsi di spessore in ogni loro punto. La sella è più lunga che larga.

Schiena e reni : stretti, di spessore scarso. Le apofisi vertebrali sono lievemente evidenti.

Spalle : di spessore scarso.

E. IRLANDA

— Lamb :

Animale della specie ovina senza denti definitivi.

— First quality lamb :

Agnello con una buona conformazione, avente cioè cosciotti, reni, costole e spalle in carne. Le varie parti della carcassa devono presentare un profilo lineare o convesso.

Lo strato di grasso deve avere uno spessore da fine a medio.

La carcasse di prima qualità pesano normalmente tra 15 e 22 kg a carcassa fredda. Tuttavia, se la conformazione e lo strato di grasso sono soddisfacenti, è ammessa una tolleranza di peso in più o in meno.

— Second quality lamb :

Agnello che non possiede i requisiti della prima qualità. Tali agnelli hanno una conformazione tra media e mediana, oppure si possono considerare, dal punto di vista dell'ingrasso, grassi e molto grassi. Pesano normalmente tra 15 e 27 kg a carcassa fredda.

F. ITALIA

— Agnelli : Ovini da latte, maschi o femmine.

— Agnelloni : Ovini svezzati, maschi o femmine, che non sono stati utilizzati per la riproduzione.

G. PAESI BASSI

— Vette lammeren : Media di tutte le qualità di agnelli da macelleria d'età inferiore a un anno.

H. REGNO UNITO

**Ovini di qualità certificabile**

(esclusi gli arieti, le agnelle in gestazione, le pecore e quegli animali che sono rifiutati per motivi di qualità, di condizione o per scarsità di peso)

— Agnelli (lambs) : Ovini nati a partire dal primo lunedì di gennaio di un anno e commercializzati nel corso di tale anno oppure nati dopo l'inizio del mese di ottobre dell'anno che precede l'anno di commercializzazione.

— Agnelloni (hoggets) : Ovini commercializzati nel periodo tra il primo lunedì di gennaio e la prima domenica di luglio, nati nel periodo di dodici mesi che va fino al settembre dell'anno precedente.

— Montoni (sheep) : Altri ovini di qualità certificabile non classificati come agnelli o agnelloni.

**Norme di qualità**

Per ottenere la certificazione, una carcassa deve essere bene in carne in tutte le sue parti. I reni devono essere ben sviluppati, i cosciotti e le spalle devono essere moderatamente bene in carne, ma i quarti anteriori possono essere relativamente grossi. La carne deve essere soda.

Lo strato di grasso minimo richiesto deve essere leggero. Una carcassa con uno strato eccessivo di grasso sarà scartata. Un ovino vivo deve essere tale da produrre una carcassa conforme almeno a tali norme di qualità.

**Peso**

Per ottenere la certificazione, un ovino deve avere un peso carcassa preparata, stimato o effettivo, non inferiore a 8 kg.